

nata del 18 aprile p. p., sotto il numero 185, per la unificazione legislativa nelle provincie del regno.

Ciò posto, e supponendo ancora che, riconvocato il Parlamento sul mezzo autunno, la Camera possa subito dopo la votazione del bilancio del 1869 volgere i propri studi a quell'importantissimo progetto o ad altro che vi fosse sostituito, tanti e sì vasti e sì gravi sono i punti di discussione che in tale argomento si presenteranno, che ognuno di leggieri si persuaderà non essere guari possibile che le leggi civili e penali e le altre che ad esse si collegano siano uniformate ed introdotte anche nelle provincie di nuovissima annessione prima dell'incominciare dell'anno 1870. Perocchè, oltre il tempo che sarà necessario al Senato per occuparsene, egli è pur forza che un lasso di parecchi mesi interceda fra la promulgazione di leggi tanto capitali e la loro attivazione in quelle provincie.

Da questo ritardo niuna grave conseguenza sembrami averti a temere in ordine a quei rapporti di privato diritto che concernono i beni e la loro trasmissione e il modo di far valere in giudizio le relative ragioni. Chè sebbene quelle leggi siano in molta parte differenti, in molta differentissime da quelle già universalmente introdotte nel regno col 1° gennaio 1866, pure non sono nei riguardi anzidetti nè contrarie al nostro diritto pubblico interno, nè impari alla civiltà, ed anzi in alcune parti non mi troverei solo a reputarle degne di essere accolte nella legislazione italiana. E del resto si può con certezza attestare che nelle provincie venete e mantovana, tuttochè sia indubbiamente riconosciuta la necessità che la legislazione venga per tutto il regno unificata, non vi ha però, neppure in riguardo alle leggi penali, impazienza di mutamento.

Ma vi ha una parte della legislazione civile austriaca la quale è, ad evidenza, in opposizione a taluni fra i più intimi principii del nostro diritto pubblico: voglio dire quella che si riferisce allo stato civile delle persone e più specialmente al matrimonio.

Io amo qui francamente professare che non sono *libero pensatore* nel senso più comunemente accettato di questa espressione; anzi io mi schiero fra quelli i quali opinano che alla finita intelligenza umana molto rimanga da credere solo perchè essa non può tutto sapere, e che sia necessario all'individuo, che sia salutare alla società umana il sentimento religioso; quanto è dire che dove finisce lo scibile ivi incominci la fede. Ma, altrettanto parendomi impossibile la fede senza lo spontaneo omaggio dello spirito umano, reputo incomportabile ogni coercizione, anco legale, che si eserciti sopra chi non è credente o non lo è al modo stesso di un altro.

Ed è una vera e non comportabile coercizione quella per cui la legge civile austriaca obbliga tutti i cittadini che vogliono contrarre matrimonio o che hanno a far inscrivere atti di nascita od atti di morte a ri-

volgersi a ministri delle diverse religioni e quindi ad assoggettarsi a forme religiose, le quali possono ripugnare alle credenze di alcuni fra loro, a forme le quali, specialmente pei cattolici, includono un valore così spirituale, così elevato, così in rapporto colla Divinità, che esse non possono essere materialmente adempiute da chi non vi crede, senza che ne risulti offeso il senso religioso di chi è vero credente.

Questo regime pel quale l'intervento del sacerdote cattolico, del pastore acattolico o del rabbino israelitico, è, a seconda dei casi, reso indispensabile per le formalità che precedono il matrimonio e per la sua celebrazione; questo regime pel quale la materia degli impedimenti è variamente regolata secondo le diverse confessioni religiose e non senza contrasto fra i canoni e le leggi civili; questo regime pel quale lo stato civile è commesso ai ministri dei culti, e quindi in ciascun comune a tanti diversi ministri quanti sono i culti esercitati; questo regime, dico, mi sembra in opposizione così palese coi due principii di libertà di coscienza e di parificazione di tutti i culti dinanzi la legge, che io reputo urgente il farlo cessare. Che più? Se mentre il Codice civile italiano ha proclamata, senza distinzione di fede religiosa, la indissolubilità del vincolo matrimoniale, pegno di saldezza e di santità della famiglia, la legge civile austriaca è costretta ad ammettere per le confessioni non cattoliche il divorzio o il ripudio!

Egli è adunque in nome della libertà di coscienza e dell'uguaglianza dei cittadini che io affretto alle provincie venete e mantovana la promulgazione delle leggi riguardanti il matrimonio e lo stato civile. E tengo per fermo che se nel Parlamento questa proposta non può incontrare serie difficoltà, essa riuscirà benevola, salve certe ma poche inevitabili contrarietà, alla generalità di quei cittadini. Perchè ai non credenti sarà tolta una soggezione della quale non di rado giustamente si lagnano, e perchè ai credenti di ciascuna confessione rimarrà sempre facoltativo il soddisfare a quegli atti religiosi di cui la coscienza individuale facesse legge a ciascuno. E d'altro lato i ministri delle diverse religioni, e più particolarmente i cattolici, si troveranno sottratti a quei dolorosi conflitti cui oggi vanno inevitabilmente esposti, costretti come sono a prestare il proprio ministero in qualità d'ufficiali civili a persone le quali riluttano a quelle leggi religiose che, secondo la fede cattolica, dovrebbero anzi in quegli atti sovraneggiare.

Nè potremo essere accusati di fretta soverchia ove si rammenti che nel 1815, caduti appena l'impero francese ed il regno d'Italia e succedutivi i Governi fra noi restaurati, l'Austria per prima, pochi mesi innanzi la promulgazione del proprio Codice civile, emanò nel Lombardo-Veneto una patente speciale per disciplinare appunto il matrimonio, e poco di poi apposite istruzioni per lo stato civile. Tanto è vera,